



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
VI REPARTO – Informatica Cyber e Telecomunicazioni

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**
**Acquisizione licenze Esri ArcGIS e
Assistenza Sistemistica per
'Implementation of Alliance
Federation Services (AFS) in Italy'**

Edizione 2025

Sommario

Articolo 1	Oggetto dell'appalto.	1
Articolo 2	Durata dell'appalto.	1
Articolo 3	Obblighi generali del fornitore.	1
Articolo 4	Termini e modalità di esecuzione dell'appalto.	2
Articolo 5	Importo complessivo dell'appalto.	5
Articolo 6	Revisione prezzi.	5
Articolo 7	Direttore dell'esecuzione del contratto.	5
Articolo 8	Avvio dell'esecuzione del contratto.	6
Articolo 9	Personale del fornitore accreditato ad operare presso siti militari.	6
Articolo 10	Requisiti minimi di conformità e dotazioni.	6
Articolo 11	Requisiti generali di sicurezza.	7
Articolo 12	Elenco delle norme di riferimento.	7
Articolo 13	Oneri e obblighi diversi a carico del fornitore.	8
Articolo 14	Vigilanza e controlli.	8
Articolo 15	Inadempimenti e penalità.	9
Articolo 16	Risoluzione del contratto.	9
Articolo 17	Recesso.	10
Articolo 18	Riserve e reclami.	10
Articolo 19	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.	10
Articolo 20	Variazioni entro il 20%.	10
Articolo 21	La sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione.	11
Articolo 22	Pagamento delle fatture.	11
Articolo 23	Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto.	12
Articolo 24	Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip.	12
Articolo 25	Riservatezza.	12
Articolo 26	Domicilio e recapito dell'impresa.	13
Articolo 31	Foro competente.	17
Articolo 32	Clausola di integrità e prevenzione della corruzione.	17
Articolo 33	Protezione dei dati personali.	17
Articolo 34	Aggiornamento tecnologico e sicurezza informatica.	17
Articolo 35	Comunicazioni e monitoraggio dell'esecuzione.	18
Appendice 1	Elenco Prodotti.	19

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di licenze software per il gestore cartografico ESRI, dettagliatamente descritti in **appendice 1** al presente capitolato speciale d'appalto, mentre la prevista assistenza per l'installazione e configurazione del sistema e la predisposizione delle banche dati che saranno messe a disposizione del Comando per le Operazioni in Rete sarà assicurata mediante l'Assistenza Sistemistica a basket prevista nel Contratto n. 842 di Rep..

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore (nel proseguo "fornitore") con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dello stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Norme generali disciplinanti la fornitura

Il presente contratto sarà disciplinato dalle seguenti norme:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- D.P.R. 13/03/2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE);
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- D.lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023;
- Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione;

Norme e condizioni enunciate nel presente disciplinare di gara e negli allegati allo stesso di cui formano parte integrante.

Articolo 2 Durata dell'appalto.

La durata complessiva dell'appalto è di 60 (sessanta) giorni, naturali consecutivi (da comprendere fra gli utili i giorni festivi e semifestivi e i giorni necessari per l'avvio delle prestazioni) dal momento dell'ordinativo da parte dell'AD.

Articolo 3 Obblighi generali del fornitore.

Il fornitore dovrà fornire a totale sue spese, rischio e pericolo al Comando per le Operazioni in Rete in ROMA presso un sedime che verrà specificato dallo stesso COR, i prodotti elencati in appendice nelle

quantità, nelle tipologie e quantità che le verranno richieste e ai prezzi pattuiti.

L'Amministrazione, **su richiesta del fornitore**, svolgerà gli atti necessari affinché vengano concesse le autorizzazioni all'ingresso ed alla circolazione degli automezzi necessari al fornitore entro le aree interessate alle prestazioni. A tal proposito, entro **5 (cinque)** giorni dalla data di stipula del contratto, il fornitore ha l'obbligo di comunicare:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare riportante inoltre le seguenti informazioni: generalità, numero di posizione INPS e INAIL, dichiarazione attestante la regolare assunzione, copia di un valido documento di riconoscimento, nonché copia del permesso di soggiorno, se riferito a personale straniero;
- le generalità di un responsabile della gestione delle ordinazioni;
- un numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica certificata attraverso i quali:
 - ✓ inoltrare tutta la corrispondenza connessa all'esecuzione del contratto;
 - ✓ gestire le chiamate e/o le richieste di informazioni relativamente alla commessa.

Il personale del fornitore (ovvero i soggetti terzi incaricati del trasporto) potrà avere accesso alle sedi dell'Amministrazione previa autorizzazione dei competenti organi di sicurezza ed esclusivamente nei locali interessati all'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che durante l'esecuzione del presente contratto dovesse rendersi colpevole di gravi negligenze, ovvero assuma comportamenti non conformi a requisiti di *sicurezza* e *decoro* richiesti nei locali oggetto di appalto. Pertanto, il fornitore, in sostituzione del personale ritenuto **non idoneo e/o non gradito**, dovrà fornire, entro **5 (cinque)** giorni dalla ricezione della comunicazione di *richiesta di sostituzione del personale*, le generalità del personale sostitutivo senza pretese o indennizzi di sorta. La mancata comunicazione sarà considerata un'inadempienza contrattuale.

Gli orari di riferimento dell'Amministrazione ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, **dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 il venerdì**.

Il fornitore ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione i giorni di prevista consegna comunicando gli stessi con **3 (tre)** giorni lavorativi di preavviso per consentire alla stessa di prenotare l'area di sosta dei mezzi (salvo la necessità di prolungare i termini di consegna, in ragione della necessità di accreditare il personale preposto alle consegne presso gli organi di sicurezza).

Il fornitore provvederà a mettere a disposizione del proprio personale tutti i mezzi di trasporto e di locomozione necessari per l'esecuzione dell'appalto franco i locali i piani indicati dell'Amministrazione. A tal proposito, il mezzo di trasporto deve avere caratteristiche tecniche necessarie per poter circolare anche nel caso in cui l'amministrazione comunale emani delibere che interdicono la circolazione a causa dell'inquinamento. Sarà cura del fornitore verificare preventivamente le eventuali zone soggette a traffico limitato (cd. ZTL) in relazione ai siti di possibile consegna successivamente indicati. L'Amministrazione, su richiesta del fornitore, rilascerà apposita dichiarazione nella quale sarà indicato che lo stesso esegue un'attività connessa all'esecuzione del presente appalto.

Articolo 4 Termini e modalità di esecuzione dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente documento dovranno essere assicurate nel rispetto di quanto appresso specificato.

- **CONSEGNA E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI.** La consegna dei prodotti, dovrà essere effettuata entro **60** (sessanta) giorni decorrenti dalla data di caricamento nel Sistema del Documento di Accettazione da parte dell'Amministrazione. I tempi massimi di consegna e di allestimento potranno essere prorogati di **15 (quindici)**. In proposito, si specifica che:
 - ✓ l'attività di consegna s'intende comprensiva di ogni onere di immagazzinamento, di imballaggio, di manovalanza, di trasporto e di consegna franco piani e locali dell'Amministrazione o altro sito

comunque ubicato nella città di Roma;

- ✓ il fornitore dovrà assicurare, per le consegne, l'impiego di un automezzo dotato di sponda idraulica e l'impiego di un minimo di n. 2 operai specializzati abilitati;
 - ✓ terminata la consegna/allestimento, il fornitore ha l'obbligo di recuperare e smaltire (presso una pubblica discarica) ogni imballaggio, pedana o qualsiasi altra rimanenza di materiale utilizzata per il trasporto, consegna e confezionamento dei materiali consegnati;
 - ✓ laddove la consegna, per la difficile accessibilità ai piani, necessiti di macchine per il sollevamento, il noleggio a caldo delle macchine stesse sarà effettuata a cure e spese del fornitore
- **SITI DI POSSIBILE CONSEGNA.** La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata presso l'indirizzo di consegna di seguito specificato: Comando Operazioni in Rete – Roma.
- **VERIFICA DI CONFORMITÀ:** la Verifica consisterà nella constatazione a mezzo di verbale riepilogativo attestante le prestazioni eseguite e il risultato raggiunto (documento soggetto all'imposta di bollo a carico del fornitore). Detta Verifica sarà eseguita, entro **20 (venti)** giorni dalla data di consegna dei prodotti. La Verifica avrà lo scopo di accertare che i prodotti oggetto di consegna siano conformi alle caratteristiche indicate nel presente documento. Tale verifica sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione contrattuale nominato a seguito dell'approvazione del contratto o da apposita commissione (un Presidente più due membri) eventualmente nominata su richiesta del COR a seguito dell'emissione di apposito certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciato dal DEC .

La Verifica di conformità dovrà avvenire alla presenza del fornitore, all'uopo avvertito con congruo anticipo. La Verifica si intende positivamente superata solo se tutti i prodotti risultino in possesso delle predette caratteristiche e risultino funzionare correttamente.

Le operazioni di controllo e accettazione dei prodotti e dei servizi correlati saranno effettuate e attestate tramite uno specifico verbale di verifica attestante la conformità dei prodotti e la data di avvenuta consegna, ovvero mediante attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 20 del DPR 49/2013.

- **PROROGA DEI TERMINI/SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.** I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a cause di forza maggiore, determinano l'obbligo a carico del fornitore, entro il termine perentorio di **5 (cinque)** giorni, di comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore, comprovata dalla necessaria documentazione rilasciata dalle competenti autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei Carabinieri, ecc), da cui possa derivare il ritardo o la impossibilità dell'esecuzione del contratto. Tale comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali. L'Amministrazione valuterà se le circostanze addotte costituiscano causa di forza maggiore e quantifica, qualora le motivazioni vengano accolte, i giorni di proroga in rapporto alla durata della causa della mancata esecuzione.

Di contro, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con il fornitore in merito alle modalità e ai tempi della sospensione, il contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni positivamente verificate ed accettate. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero contratto, il fornitore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta del fornitore va formulata, a pena di decadenza, entro **20 (venti)** giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione concordato.

- **GARANZIA, DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO.** Si conviene che dalla Data di Accettazione e per un periodo di tempo della durata di **36 (trentasei)** mesi, il fornitore garantisce il materiale fornito per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti, assumendo l'obbligo di ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'Amministrazione franco i piani ed i locali degli organismi utilizzatori (on-site) quali Punti di Consegna finali dei prodotti. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta può avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il fornitore è tenuto a provvedere che l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Organismo utilizzatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con il citato organismo.

Il fornitore sarà rintracciabile telefonicamente attraverso il numero telefonico (in grado di accogliere richieste a mezzo segreteria/mail oltre gli orari di servizio di cui al precedente articolo 5), appositamente messo a disposizione degli organismi utilizzatori (in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, anche per mezzo del documento di trasporto/fattura accompagnatoria), funzionante dalle 08:30 alle 17:30, in tutti i Giorni Lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi.

In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il fornitore si impegna a mettere a disposizione degli organismi utilizzatori la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al prodotto e fornite dal produttore, dal fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il fornitore si impegna ad assistere gli organismi utilizzatori ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, il prodotto o le parti dello stesso non sia funzionante per periodi superiori a 12 (dodici) ore lavorative, che, sommati, superino l'ammontare di 80 (ottanta) ore lavorative riferite all'orario di lavoro ordinario dell'Amministrazione, quest'ultima ha facoltà di richiedere al fornitore un prolungamento del periodo di garanzia nella misura del citato periodo di mancato funzionamento.

La garanzia citata non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Organismo Utilizzatore deve denunciare prontamente al fornitore i difetti e i vizi riscontrati specificandone le caratteristiche. Di tale denuncia e dei conseguenti interventi del fornitore è fatta annotazione in un apposito registro.

Qualora il fornitore provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'Organismo Utilizzatore, le spese della riparazione, che il fornitore è tenuto, comunque, ad eseguire nel termine stabilito, sono a carico dell'Amministrazione.

Il fornitore dovrà assicurare una capacità d'intervento 8 (otto) ore al giorno per 5 (cinque) giorni alla settimana (orario lavorativo). L'intervento in garanzia dovrà essere assicurato entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla ricezione della chiamata. La sostituzione dei materiali dovrà essere assicurata entro 7 (sette) giorni dalla data del primo intervento.

Diversi termini possono essere concordati con l'Organismo Utilizzatore qualora la complessità degli interventi sia tale da richiederli. I tempi occorrenti per i diversi termini concordati determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico e fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17, il fornitore dovrà sottoporre all'Amministrazione, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata. La modifica approvata, dovrà essere apportata su tutto il Prodotto a cura e spese del fornitore.

Per ogni intervento viene redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Organismo utilizzatore e da un incaricato del fornitore, nel quale vengono registrati: il numero progressivo assegnato alla richiesta l'intervento, il numero di serie del Prodotto, l'ora ed il

giorno della chiamata, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

Articolo 5 Importo complessivo dell'appalto.

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto relativo alla fornitura di licenze software e dei servizi connessi, oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto ammonta ad un massimo di € 285.000,00.
2. Tale importo è da intendersi **onnicomprensivo**, e include:
 - i costi delle licenze software nelle quantità e versioni indicate nell'Appendice 1;
 - ogni onere accessorio, ivi compresi imballaggio, trasporto, consegna franco piani/locali, installazione e configurazione delle componenti software;
 - i costi per l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi, di sicurezza, formativi e contrattuali connessi all'esecuzione dell'appalto;
 - gli oneri di smaltimento degli imballaggi e di eventuali rimanenze di materiali.
3. Restano a carico del Fornitore tutti gli ulteriori oneri non espressamente menzionati, ma comunque necessari per la corretta e completa esecuzione del contratto, come stabilito dal presente Capitolato.
4. L'importo complessivo dell'appalto potrà essere oggetto di **variazione nei limiti di cui all'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023**, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente Capitolato (Variazioni entro il 20%).

Articolo 6 Revisione prezzi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili il fornitore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. Il fornitore qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 7 Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione Difesa prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Articolo 8 Avvio dell'esecuzione del contratto.

Il fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 9 Personale del fornitore accreditato ad operare presso siti militari.

Il fornitore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

Il fornitore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (CCNL dipendenti delle piccole e medie azienda dell'informatica e dei servizi innovativi e della comunicazione grafiche ed affini) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

Il fornitore si fa carico di assicurare al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- il fornitore e il personale impiegato nelle prestazioni;
- il fornitore e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente del fornitore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, il fornitore dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale del fornitore dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Articolo 10 Requisiti minimi di conformità e dotazioni.

Tutte le apparecchiature da fornire dovranno essere fornite corredate dalle seguenti dotazioni:

- manuali, licenze ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento e l'impiego dei prodotti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.) Tale documentazione potrà essere fornita anche in formato elettronico accessibile.
- alimentatori e cavi necessari ad assicurare i collegamenti alla rete elettrica;

- cavi necessari ad assicurare ogni altra connessione sia interna sia esterna ai prodotti (es. cavo di rete, cavo USB lettore smart card, ecc);
- ogni altro materiale di consumo necessario, inclusi mouse e testiere ad assicurare il funzionamento iniziale e completo dei prodotti (es.: pile necessarie per il funzionamento dei kit tastiere e mouse wireless eventualmente offerti).

Tutti i software previsti in dotazione dei prodotti in appalto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: software per la gestione delle funzionalità delle scheda video, della scheda di rete, del lettore smart card), dovranno essere forniti nella loro ultima versione ed in lingua italiana, dovranno avere anche installata l'ultima versione dei relativi Service Pack; tali software devono includere tutti i "device drivers" necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema.

Qualora i "device drivers" necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema non fossero compresi nel Sistema Operativo, gli stessi dovranno essere forniti su appositi supporti ottici.

Ciascun prodotto software, in ogni caso, deve essere installato e reso completamente operativo su ciascuna apparecchiatura consegnata.

Articolo 11 Requisiti generali di sicurezza.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica, di immunità ai radio disturbi, di ergonomia, di sicurezza, di conformità, di certificazione di qualità ed affidabilità così come successivamente specificato. Gli stessi corredati dalle documentazione attestante il rispetto dei requisiti di conformità di sicurezza e commercializzazione di seguito richiamati:

- marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea attestanti, altresì, la conformità alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori;
- normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione, fra le quali le prescrizioni in materia di sicurezza previste dal:
 - o D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo.

Articolo 12 Elenco delle norme di riferimento.

Di seguito, si riportano le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano:

- eliminazione radio disturbi - CE EN 55022, EN 60555-2-3 DIRET. CE 89/336 e successive varianti;
- immunità ai radio disturbi - CEI EN 50081-1 EN 50081-2 EN 50082-1 EN 50082-2 CEI EN 62305 e successive varianti;
- norme di sicurezza - ISO/IEC 27001 e successive varianti;
- norme ergonomiche - EN 29241-3 e successive varianti;
- dichiarazione di conformità come da UNI CEI EN 45014 e successive varianti;
- Criteri Ambientali Minimi per PC Portatili adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) e successive varianti;

- requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2004/108/CE e s.m.i. recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e s.m.i. e successive varianti;
- direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS) e successive varianti,
- regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in merito alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici e successive varianti.

Articolo 13 Oneri e obblighi diversi a carico del fornitore.

Saranno a carico del fornitore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. il fornitore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente del fornitore in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare lo stesso per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, il fornitore ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia del fornitore che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dal fornitore (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante del fornitore (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 14 Vigilanza e controlli.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà un'apposita firma *“per ricevuta e accettazione con riserva di verifica del materiale”*, al fine di verificare/attestare successivamente l'effettivo riscontro quantitativo e qualitativo fra i prodotti ordinati e quelli consegnati dal fornitore (fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili). Nel caso in cui dalle verifiche, vengano rilevate delle difformità qualitative (ad

esempio prodotto non originale o viziato, difforme, difettoso, ecc.) o quantitative della merce consegnata, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà una segnalazione scritta al fornitore e alla Stazione appaltante attivando le pratiche di reso. Il fornitore, senza poter avanzare pretese e indennizzi e/o addebiti, s'impegna a ritirare entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto, la merce non conforme e provvederà, entro i 5 (cinque) giorni successivi al ritiro, alla consegna della stessa quantità di merce le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quella ordinata. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di:

- applicare le penali previste in ragione dei ritardi e/o delle responsabilità accertate a carico del fornitore;
- chiedere l'emissione di nota di credito, nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata (le note di credito dovranno riportare la chiara indicazione della fattura e del numero di ordine assegnato dalla Stazione appaltante).

Articolo 15 Inadempimenti e penalità.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al fornitore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente le prestazioni e di affidare le stesse anche provvisoriamente ad altra impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il fornitore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 16 Risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) al domicilio eletto dal fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi, fermo quanto disciplinato dall'art. 122 del codice:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 17 Recesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del fornitore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 18 Riserve e reclami.

Tutte le riserve e i reclami che il fornitore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 19 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 20 Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre al fornitore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del fornitore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 22 Pagamento delle fatture.

Il pagamento sarà effettuato al termine delle prestazioni effettuati per il tramite della tesoreria provinciale dello stato a cura della Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55, con particolare riferimento ai seguenti dati obbligatori: a) Codice Univoco Ufficio: JJE1I4; b) CIG di riferimento.

Al riguardo, si specifica che la fattura potrà essere emessa dal Fornitore unicamente dalla data di ricezione del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione emesso dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 49/2013.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà riportare l'espresso riferimento al Contratto e contenere il dettaglio dei prodotti forniti (codice prodotto, quantità, prezzi unitari e totali).

Inoltre, la decorrenza del termine di pagamento è sospesa a partire dalla data di ricezione della comunicazione al Fornitore in merito alla mancata completezza della fattura e/o dei documenti/procedura sopra prevista. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di avvenuto perfezionamento del documento carente.

Qualora al Fornitore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, ferma l'applicazione di eventuali penali, anche per altri contratti stipulati con l'Amministrazione della Difesa o con altra amministrazione statale. Il relativo provvedimento sarà comunicato al Fornitore.

Per dette sospensioni il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

Ai fini del pagamento si procederà:

- a richiedere il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante per il Fornitore la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori;
- con le verifiche eventuali di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40.

Le condizioni disciplinanti le inadempienze, la misura e le modalità di applicazione delle penali, i termini di risoluzione del contratto e di esecuzione in danno del Fornitore eventualmente accertato inadempiente, sono riportate nel capitolato tecnico.

Articolo 23 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto.

A norma dell'art. 125 comma 1, del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal già menzionato comma 1.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 24 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto dalle nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere al fornitore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 25 Riservatezza.

Il fornitore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Il fornitore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tali impegni si estendono anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 26 Domicilio e recapito dell'impresa.

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, il fornitore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

Il fornitore dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito del fornitore e il nominativo del Rappresentante dello stesso per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 27 Tracciabilità flussi finanziari

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/09/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto. A tal proposito, la stessa si impegna a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del presente atto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Detto Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente atto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente appalto;
- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del Contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa del Fornitore all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso che:

- il mancato utilizzo, da parte del Contraente, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto;
- il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Articolo 28 Codifica dei Materiali.

Il presente paragrafo, disciplina le modalità delle diverse fasi, le scadenze e le competenze del processo di codificazione dei Prodotti, da portare a compimento mediante ricorso alla procedura informatizzata SIAC disponibile sul sito www.siac.difesa.it.

Tutte le operazioni di codifica dovranno concludersi entro il termine ultimo a disposizione previsto per la consegna dei Prodotti.

A. Requisito di Codificazione.

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Fornitore e dei codici CEODIFE dell'Amministrazione e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo ai Prodotti in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Fornitore s'impegna a fornire, sono composti da:

- dati identificativi (CM-03);
- dati di gestione (GM-02);
- dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

B. SPLC – Spare Part List For Codification.

Il Fornitore, contestualmente all'avvio delle esecuzioni contrattuali, dovrà avviare le operazioni di codifica degli articoli e produrre la Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Amministrazione, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Fornitore, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti i Prodotti in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) e, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Fornitore tramite e-mail all'Amministrazione e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Fornitore possa procedere, secondo come previsto nei successivi ai punti C, D ed E, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it.

C. Liste di Screening.

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Fornitore, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto B, dovrà compilare ed inviare all'Amministrazione e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 5 (cinque) giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Amministrazione entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto J.

A seguito della validazione dell'Amministrazione, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultima, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Amministrazione la verifica dei dati forniti dal Fornitore e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

D. Liste di Codifica.

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al punto C, per gli articoli non codificati, il Fornitore dovrà compilare ed inviare all'Amministrazione e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i *part number*, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli) potrà intervenire entro 5 (cinque) giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Amministrazione entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al punto J.

A seguito della validazione da parte dell'Amministrazione, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultima, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei *NATO STOCK NUMBERS* (NSN), dandone informazione all'Amministrazione, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Amministrazione la verifica dei dati forniti dal Fornitore e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

E. Liste di Screening e Codifica.

Su richiesta dell'Amministrazione, in alternativa, il Fornitore potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al para 28.2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i *part number* e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli) potrà intervenire entro 5 (cinque) giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Amministrazione entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D., saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto J.

F. Codificazione di Origine Estera.

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Fornitore, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. L'OCC comunicherà all'Amministrazione e per conoscenza al Fornitore i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Amministrazione comunicherà formalmente le anomalie al Fornitore richiedendo la correzione delle stesse.

G. Flussi Dati e Corrispondenza.

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

H. Norme di Riferimento Specifiche.

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella direttiva SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

I. Verifica di Conformità e Accettazione d'Urgenza.

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità dei Prodotti in fornitura, prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Amministrazione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la Verifica di conformità dei Prodotti e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

J. Penalità.

Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i *part number*, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai punti B, C, D, ed E saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Fornitore nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato all'art. 15 (Inadempimenti e Penalità) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 29 Spese contrattuali.

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale o comunque inerenti al contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore - fatta salva l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione Difesa sono a carico del Fornitore.

Articolo 30 Clausola Sospensiva.

Il presente contratto, mentre vincola il Fornitore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo che avrà approvato lo stesso.

Articolo 31 Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 32 Clausola di integrità e prevenzione della corruzione

1. Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente le disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato dall'Amministrazione della Difesa.
2. In caso di violazione degli obblighi di integrità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con escussione della garanzia definitiva e senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 33 Protezione dei dati personali

1. Qualora l'esecuzione del contratto comporti il trattamento di dati personali, il Fornitore assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.
3. È fatto divieto al Fornitore di trattare, comunicare o diffondere a terzi, anche parzialmente, i dati e le informazioni acquisite durante l'esecuzione del contratto, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 34 Aggiornamento tecnologico e sicurezza informatica

1. Il Fornitore è tenuto a fornire prodotti dotati dell'ultima versione disponibile, compatibile con le specifiche tecniche richieste, nonché ad aggiornare i software e le patch di sicurezza per tutta la durata contrattuale e del periodo di garanzia.
2. I sistemi informatici forniti dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cyber security definiti dall'AgID e, se applicabile, agli standard ISO/IEC 27001.
3. Eventuali vulnerabilità segnalate dall'Amministrazione dovranno essere risolte entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

Articolo 35 Comunicazioni e monitoraggio dell'esecuzione

1. Il Fornitore dovrà designare un proprio Rappresentante Tecnico con funzioni di interfaccia diretta con il Direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile della gestione operativa delle prestazioni e della risoluzione tempestiva delle criticità.
2. Sono previste riunioni operative (in presenza o da remoto) con cadenza almeno mensile, finalizzate al monitoraggio delle attività, al rispetto delle tempistiche contrattuali ed all'analisi di eventuali disservizi.

Appendice 1 Elenco Prodotti

Descrizione Prodotto	Versione	Q.tà	Costo Unitario	Costo Totale
ArcGIS Enterprise Advanced (up to 4 CPU core)	11.3	2	11.880,00	23.760,00
ArcGIS Server Advanced (up to 4 CPU core)	11.3	10	11.880,00	118.800,00
ArcGIS Image Server (up to 4 CPU core)	11.3	2	4.950,00	9.900,00
ArcGIS GeoEvent Server (up to 4 CPU core)	11.3	2	4.950,00	9.900,00
ArcGIS GeoAnalytics Server (up to 4 CPU core)	11.3	2	4.950,00	9.900,00
ArcGIS Monitor (up to 4 CPU core)	11.3	2	2.310,00	4.620,00
ArcGIS Pro Advanced Single Use	3.4.2	2	3.973,20	7.946,40
ArcGIS Desktop Advanced	10.8.1	2	3.973,20	7.946,40
ArcGIS Estensione 3D Analyst SU	11.3	4	646,80	2587,20
ArcGIS Estensione Geostatistical Analyst SU	11.3	4	646,80	2587,20
ArcGIS Estensione Network Analyst SU	11.3	4	646,80	2587,20
ArcGIS Estensione Spatial Analyst SU	11.3	4	646,80	2587,20
ArcGIS Enterprise Creator Perpetual License	11.3	100	544,50	54.450,00
ArcGIS Enterprise Viewer Perpetual License	11.3	200	0,00	0,00
ArcGIS Enterprise Standard (up to 4 CPU core)	11.3	1	11.880,00	11.880,00
ArcGIS Developer Bundle Subscription	Canone 3 anni	1	3.300,00	9.900,00
TOTALE				279.351,60

STATO MAGGIORE DIFESA

VI Reparto – Informatica Cyber e Telecomunicazioni



REQUISITO TECNICO OPERATIVO

***Acquisizione licenze Esri ArcGIS e Assistenza Sistemistica per
'Implementation of Alliance Federation Services (AFS) in Italy'***

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	LICENZE ESRI ARCGIS	1
3.	VALUTAZIONE ECONOMICA.....	1

1. INTRODUZIONE

La *Alliance Federation Services* (AFS) è un programma di ammodernamento e razionalizzazione della rete dell'Alleanza, teso ad implementare e standardizzare la federazione tra i segmenti nazionali e NATO della rete NATO SECRET WAN (NS WAN). Al fine di proseguire l'attività di federazione, è stato coordinato con la NATO Communications and Information Agency (NCIA) un nuovo progetto, delineato da uno specifico Task Order.

In particolare, è necessario rendere disponibili al Comando per le Operazioni in Rete le licenze Esri ArcGIS utili all'installazione di n.2 istanze del CoreGIS e alla predisposizione delle banche dati che saranno messe a disposizione del COR.

2. LICENZE ESRI ARCGIS

Si riporta di seguito elenco e quantità delle licenze Esri ArcGIS necessarie alla installazione di n.2 istanze del CORE GIS NATO:

Descrizione Prodotto	Versione	Q.tà
ArcGIS Enterprise Advanced (up to 4 CPU core)	11.3	2
ArcGIS Server Advanced (up to 4 CPU core)	11.3	10
ArcGIS Image Server (up to 4 CPU core)	11.3	2
ArcGIS GeoEvent Server (up to 4 CPU core)	11.3	2
ArcGIS GeoAnalytics Server (up to 4 CPU core)	11.3	2
ArcGIS Monitor (up to 4 CPU core)	11.3	2
ArcGIS Pro Advanced Single Use	3.4.2	2
ArcGIS Desktop Advanced Single Use	10.8.1	2
ArcGIS Enterprise Creator Perpetual License	11.3	100
ArcGIS Enterprise Viewer Perpetual License	11.3	200

La versione 11.3 è stata concordata con il COR in quanto, pur riportando la documentazione la versione 10.8.1, attualmente la versione ArcGIS certificata NATO ci risulta essere la 11.3.

3. VALUTAZIONE ECONOMICA

La valutazione economica relativa ai prodotti in acquisizione potrà essere effettuata tenendo conto dei prezzi congruiti nell'ambito del Contratto n.842 di Rep. del 21 novembre 2024.



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

AREA PROCUREMENT

UFFICIO CONTRATTI

Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA

C.F. 80248290589

PEC stamadifesa@postacert.difesa.it



Procedura negoziata mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'acquisizione di licenze Esri ArcGIS e Assistenza Sistemistica per 'Implementation of Alliance Federation Services (AFS) in Italy'

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI
RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O.) n. 5440291
CIG B7496765CD**

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	DISCIPLINA APPLICABILE.....	3
3.	DEFINIZIONI	4
4.	OGGETTO DELL'APPALTO	5
5.	REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, CONDIZIONI GENERALI.....	5
6.	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA	7
6.1.	Documentazione amministrativa.....	7
6.2.	Offerta economica.....	8
7.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	8
7.1	Criterio di aggiudicazione	8
7.2	Svolgimento della procedura.....	9
8.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	10
9.	ANOMALIA DELL'OFFERTA	10
10.	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	11
11.	STIPULA DEL CONTRATTO	11
12.	SUBAPPALTO	12
13.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR)	12
14.	CODICE COMPORTAMENTALE	14
15.	ATTI RELATIVI A R.T.I., CONSORZI, AGGREGAZIONI.....	14
16.	CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	15
17.	VARIE.....	16

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Questa Stazione Appaltante ha la necessità di affidare, in appalto, l'acquisizione di licenze Esri ArcGIS e Assistenza Sistemistica per "Implementation of Alliance Federation Services (AFS) in Italy".

In tal senso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023 è indetta la presente procedura di affidamento nell'ambito del portale www.acquistinretepa.it della Consip S.p.a. mediante la Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 5440291 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con le modalità previste dall'art. 132 e seguenti del D.P.R. 236/2012.

La predetta procedura di affidamento, le relative condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell'appalto sono, nel dettaglio, specificati nei paragrafi successivi nonché nei documenti annessi alla presente lettera di invito che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'intera procedura.

Per quanto precede, a seguito dell'iscrizione al relativo portale, codesta Impresa è invitata a presentare offerta entro i termini di scadenza indicati nell'ambito della R.d.O.

Importo complessivo dell'appalto è di € **279.351,60** IVA esente.

Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione, i termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel capitolato prestazionale e nel Requisito Tecnico Operativo (**Annesso**).

2. DISCIPLINA APPLICABILE

La presente procedura sarà disciplinata dalle seguenti norme:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- D.lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici); D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE);
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE);
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;

- Norme e condizioni enunciate nel presente disciplinare di gara e negli allegati allo stesso di cui formano parte integrante.

3. DEFINIZIONI

Nell'ambito delle presenti condizioni e nell'eventuale successiva corrispondenza, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato a fianco riportato:

- a. **Amministrazione:** lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale di Amministrazione – Ufficio Contratti Tecnici per conto del quale agisce il Punto Ordinante;
- b. **Bando di Abilitazione (o Bando):** Bando per l'abilitazione dei Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico di cui all'art. 13, comma 6, Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023;
- c. **Condizioni Generali di Contratto:** le clausole contrattuali uniformi e standardizzate originariamente predisposte con il relativo Bando sostituite dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto;
- d. **Condizioni Particolari di Contratto:** le presenti clausole contrattuali oggetto di Contratto predisposte dal Punto Ordinante e accettate dal Fornitore in sostituzione delle Condizioni Generali di Contratto, all'uopo predisposte ai sensi dell'art. 50, comma 3., delle Regole;
- e. **Condizioni Particolari di RDO:** le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di RDO, all'uopo predisposte ai sensi dell'art. 50, comma 3., delle Regole;
- f. **Contratto:** l'atto negoziale costituito dalle presenti condizioni, dall'offerta presentata dal Fornitore accettata dal Punto Ordinante per mezzo del Documento di accettazione ed approvato nei modi di legge;
- g. **Data di Accettazione:** la data di verbalizzazione positiva delle Verifiche da cui decorrono gli effetti giuridici dell'accettazione delle prestazioni;
- h. **Direttore dell'esecuzione del contratto (abb. DEC):** il soggetto individuato dall'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.lgs 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto;
- i. **Documento di Accettazione:** il documento generato dal Sistema sottoscrivibile per mezzo di firma digitale;
- j. **Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (abb. D.U.V.R.I.):** il documento eventualmente predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.
- k. **Fornitore:** l'impresa abilitata ad operare nel Mercato Elettronico, aggiudicataria della RDO, che ha stipulato il Contratto con il Punto Ordinante secondo le modalità previste dalla RDO;
- l. **Giorno calendariale:** il giorno del mese solare, consecutivo e continuo;
- m. **Giorno lavorativo:** dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;¹
- n. **Mercato Elettronico:** lo strumento telematico di negoziazione realizzato da Consip S.p.a.;
- o. **Ordinazione:** la comunicazione dell'Amministrazione in ordine alla quale saranno dettagliati

¹ Gli orari di riferimento delle Unità organizzative ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 il venerdì, fatti salvi gli orari degli specifici adempimenti riportati nel Capitolato tecnico. Se non diversamente specificati i giorni sono da intendersi calendariali. Tutte le comunicazioni effettuate oltre gli orari di servizio sopra indicati s'intenderanno effettuati il giorno lavorativo successivo. Concordati s'intenderanno effettuati il giorno lavorativo successivo.

le tipologie, le quantità, i Punti di consegna e gli specifici termini di consegna;

- p. **Parte:** il Punto Ordinate e il Fornitore;
- q. **Progetto:** insieme dei dati dei locali oggetto del servizio, delle condizioni tecniche di servizio, e delle frequenze per singola Unità Organizzativa;
- r. **Prodotto o Servizio:** le prestazioni richieste nella presente RDO, eventualmente integrate dal Fornitore in fase di esecuzione del Contratto sotto la direzione dell'Unità organizzativa responsabile ovvero del DEC;
- s. **Punto Ordinate:** il soggetto abilitato ad impegnare l'Amministrazione all'acquisto dei Prodotti che ha accettato l'offerta del Fornitore secondo le modalità previste nella Condizioni Particolari di RDO;
- t. **Regole:** il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi strumenti di acquisto da parte dei Fornitori e dell'Amministrazione e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dall'Amministrazione nell'ambito del Mercato Elettronico;
- u. **Richiesta di Offerta (abb. RDO):** l'invito ad offrire, inviato dal Punto ordinate ai Fornitori abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di RDO;
- v. **Sistema:** il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dal Mercato Elettronico, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;
- w. **Unità organizzativa (abb. U.O.):** l'organismo amministrativamente dipendente dall'Amministrazione corrispondente allo Stato Maggiore della Difesa e, per esso, la struttura indicata in sede di ordinazione, responsabile della direzione, del coordinamento e della verifica delle prestazioni eseguite;
- x. **Verifiche:** le attività poste in essere dall'Unità organizzativa per mezzo del DEC, dirette ad effettuare la verifica tecnico – contabile sulle prestazioni erogate.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione di licenze software per il gestore cartografico ESRI, per un valore totale stimato pari a € 279.351,60 IVA esente.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle condizioni dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale d'appalto in **Annesso** alla presente lettera di invito.

5. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, CONDIZIONI GENERALI

Ai fini della partecipazione alla seguente procedura è richiesta l'abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando "Beni" categoria "Licenze software - Mepa Beni", oltre al possesso dei seguenti requisiti:

– **Requisiti di ordine generale:**

- 1. Assenza dei motivi di esclusione di cui di cui agli artt. dal 94 al 98 del d.lgs. n. 36/2023;

- **Idoneità professionale:** iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto in parola.

Inoltre, in relazione alle diverse forme di partecipazione si specifica quanto segue:

- sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 65, del D.Lgs. 36/2023;
- sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 68, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023;
- per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 6, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 (le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 6, c. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito);
- in conformità a quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In materia di **avvalimento** ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale di cui alla presente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre a pena di esclusione la documentazione ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [iscrizione alla CCIAA].

Ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa ausiliaria può partecipare alla medesima gara anche autonomamente, salvo il caso di avvalimento premiale.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria viene richiesta al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i

documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in quanto rientra nel caso di avvalimento premiale;
2. ai sensi dell'art. 104 del codice, originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.
3. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. dichiarazione dell'ausiliaria, sottoscritta digitalmente, del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

6.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A corredo della Documentazione amministrativa dovranno essere allegati:

- La dichiarazione integrativa, art. 94 e ss., del D.lgs n. 36/2023, come da format in **allegato "A"**;
- Il Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 6 comma 2 lettere f) e h) del D.lgs. 36/2023, come da format in **allegato "B"** (nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria);
- L'Operatore economico dovrà procedere con il rilascio delle dichiarazioni obbligatorie afferenti al possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023) utilizzando il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) come da format predisposto a sistema, lo stesso dovrà essere compilato mediante l'utilizzo dell'apposita funzione eDGUE presente sul cruscotto MePA, a conclusione della procedura dovrà scaricare il documento denominato *response.xml* che dovrà essere caricato nella documentazione da reinviare (**Allegato D**);

Il concorrente dovrà inoltre **dichiarare** (**allegato "A"**):

- di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare la fornitura se non la parte dichiarata nel suddetto allegato precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non

saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente modulo.

Dovranno inoltre essere dichiarate le parti della fornitura che il concorrente intende, ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs 36/2023, eventualmente subappaltare.

6.2. OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica sarà necessario compilare l'**allegato C**, firmarlo digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente, e caricarlo nell'ambito del sistema entro la data di chiusura specificata nel sistema stesso.

L'errata formulazione dell'offerta costituirà motivo di esclusione dalla procedura di affidamento.

Il predetto prezzo offerto deve intendersi comprensivo dell'intera fornitura, delle operazioni di trasporto, consegna e scarico merci, dell'installazione e di qualsivoglia materiale ed operazione che risultino necessari ai fini della corretta esecuzione del contratto.

A tal proposito, si sottolinea che il prezzo finale Iva esclusa/esente costituirà il valore massimo della spesa ordinabile, fatta salva la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di incrementare o diminuire le prestazioni alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 120 del d.lgs 36/2023. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali, in aumento o alla pari rispetto al prezzo base palese.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

7.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3., del Codice a favore dell'impresa che proporrà **il prezzo complessivo a corpo più basso IVA esclusa** per l'intera fornitura. Ai fini dell'espletamento della gara si applicherà il criterio del minor prezzo, previa valutazione di idoneità dei prodotti offerti, da intendersi quale dimostrazione delle caratteristiche tecniche², nella considerazione che i prodotti devono

² *Ex pluris* Consiglio di Stato, sez. V, 30.01.2017 n. 371 e Consiglio di Stato, sez. III, 03.02.2017 n. 475 per cui il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l'idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un'apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella

avere caratteristiche tecniche idonee a garantire l'operatività del committente.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

In caso di parità tra le offerte migliori ritenute valide, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del *Codice*, questa Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito.

La Commissione aggiudicatrice, ove nominata, sarà composta da un numero dispari di membri prescelti secondo le modalità indicate dalla legge (da un minimo di 3 ad un massimo di 5) ed è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti nonché provvedere a supportare il Responsabile del procedimento durante la eventuale valutazione di congruità delle offerte individuate anomale.

7.2 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Nella considerazione che la presente procedura è esperita nell'ambito della piattaforma di negoziazione MePa, la stessa garantisce l'inviolabilità della documentazione caricata e la tracciabilità dei flussi di dati oltre all'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione, di ogni eventuale tentativo di alterazione (Cons. St., sez. I, V, 1° marzo 2021, n. 1700).

Il Responsabile della fase di affidamento il giorno fissato per l'apertura delle offerte, indicato nella R.d.O., procederà a verificare la regolarità della documentazione amministrativa, procedendo ad ammettere alla fase successiva, i concorrenti che abbiano presentato una documentazione conforme a quanto chiesto nel rispettivo paragrafo della presente lettera.

A norma dell'art. 90, la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a dare avviso ai candidati e ai concorrenti, mediante PEC e/o la Sezione comunicati del Mepa del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della cennata verifica, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Allo stesso modo si procederà, nei confronti del concorrente aggiudicatario all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e ss., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 262 datata 20/06/2023, questa Stazione Appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale/speciale previsti dagli art. 94 e ss del d.lgs 36/2023 e di idoneità professionale, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

Pertanto, l'O.E. aggiudicatario ed eventuali Imprese subappaltatrici per poter rilasciare l'autorizzazione alla consultazione del FVOE 2.0 richiesta dalla Stazione Appaltante, al fine di procedere alla verifica dei suddetti requisiti, saranno tenuti a registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato

di fornire la "dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti", per gli appalti di forniture, attraverso la "produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire". E' evidente, pertanto, che l'eventuale adempimento alla richiesta di produzione di un campione non costituisce, stando alla richiamata giurisprudenza, un adempimento essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'offerta.

- FVOE). Le indicazioni operative per la registrazione nonché dei termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono reperibili al link sopra indicato. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando l'A.N.A.C. al numero verde 800-896936; in caso contrario questa Stazione Appaltante si troverà nella situazione di non poter procedere alle previste verifiche dei requisiti e di dover escludere la concorrente dalla presente procedura di affidamento.

La stazione appaltante, dopo l'apertura e la verifica della conformità dei documenti inseriti nella **busta amministrativa**, procederà poi all'apertura delle buste elettroniche concernenti l'**Offerta economica** presentate dai concorrenti ammessi, escludere eventualmente i concorrenti per i quali accerti la non conformità delle stesse e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del successivo para 9.

La stazione appaltante procederà quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. Le operazioni di gara saranno verbalizzate, anche mediante l'ausilio dei report automatici forniti dal gestore del Sistema ed estratti mediante l'utenza del Punto ordinante. L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

A norma dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, ovvero nel minor termine definito in funzione della complessità dell'adempimento richiesto. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione. In tale ipotesi la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicazione a mezzo portale.

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 101, D.Lgs. 36/2023), verrà dichiarata l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera d'invito.

9. ANOMALIA DELL'OFFERTA

Trattandosi di appalto con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si procederà, ai sensi del disposto di cui all'art. 110, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, eventualmente a valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

10. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'aggiudicazione della procedura di affidamento verrà comunicata ai sensi dell'art. 90, comma 1, del *Codice*. La società aggiudicataria sarà invitata a produrre, entro 10 giorni solari:

- la garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20%; in tal caso la

garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (la garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto fosse l'Amministrazione dovesse avvalersene);

- la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo (a carico dell'aggiudicatario) in funzione della scrittura privata che verrà sottoscritta, secondo quanto riportato in Tabella A contenuta nell'allegato I.4 del Codice, come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1000000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
- qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, c. 6 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora la società aggiudicataria non presenti o comunque ritardi in modo ingiustificato la presentazione e/o la formalizzazione dei documenti richiesti per la stipula del relativo contratto, l'Amministrazione (a suo insindacabile giudizio) valuterà se dichiarare inadempiente la società aggiudicataria e procedere in danno della stessa impresa, affidando l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La medesima procedura sarà posta in essere nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. E' fatta salva la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di procedere a:

- affidare l'appalto ad altra impresa (mediante nuova procedura di scelta del contraente);
- segnalare il fatto all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (A.N.A.C.).

11. STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, individuato l'operatore economico aggiudicatario in via definitiva ed ottenuti i documenti richiesti, provvederà a stipulare il contratto mediante caricamento a sistema del documento di stipula generato dal sistema stesso, previa sottoscrizione dello stesso in modalità digitale. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 18, comma 3, del *Codice*, non verrà applicato il termine dilatorio previsto dal medesimo articolo.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. Resta ferma la facoltà di autorizzare l'esecuzione d'urgenza del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1., let. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione di scrittura privata, in forma digitale, art. 18, comma 1 del Codice dei Contratti.

Lo stesso sarà efficace, dopo che sarà approvato nei modi di legge.

12. SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, dovrà indicare, all'atto dell'offerta,

le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti stabiliti dall'art. 119, comma 2, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023. Per il subappalto, in ogni caso, valgono le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

- i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti dall'Amministrazione saranno comunicati alle Unità organizzative fruitrici dei servizi in appalto per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;

BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

NATURA DEI DATI TRATTATI

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- a. dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- b. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione e dalle Unità organizzative in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati saranno trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dei singoli Contratti e dal personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere comunicati;

- a. ai diversi referenti delle Unità organizzative fruitrice dei beni/servizi;
- b. ad eventuali soggetti esterni, anche facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- c. ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- d. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e. all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 27 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.difesa.it, sezione Amministrazione trasparente e www.acquistinretepa.it ove necessario.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: a) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 123/A. Qualsiasi istanza in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE potrà essere indirizzata a cra.contratti.infocom@smd.difesa.it. Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari,

che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte

14. CODICE COMPORTAMENTALE

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 3., del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato provvedimento e, segnatamente, del corrispondente *Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa* ³.

La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara tecnico (per le violazioni valutate lievi e in quanto applicabili) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

Qualora venga riscontrata l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente capoverso.

15. ATTI RELATIVI A R.T.I., CONSORZI, AGGREGAZIONI

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,

³ URL: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf.

ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6 (sei) giorni** calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite in formato elettronico, ove possibile, quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima a mezzo comunicato a tutti i concorrenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio

nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. *b*, *c* e *d* del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

L' "*Area comunicazioni*" potrà essere utilizzata fino alla conclusione della procedura di gara. Tutte le comunicazioni successive alla Determina di aggiudicazione dovranno avvenire attraverso la posta elettronica certificata.

17. VARIE

Ad avvenuto perfezionamento dell'iter di aggiudicazione, stipula e approvazione della procedura, si procederà ad ordinare la commessa mediante sottoscrizione del Documento di Accettazione e caricamento dello stesso nel Sistema. A tal proposito, si sottolinea che:

- il caricamento nel Sistema sarà operato solo quando l'Amministrazione avrà accettato l'offerta ed aggiudicato definitivamente la gara (fermo restando l'efficacia);
- mentre l'offerta è impegnativa per l'impresa sin dal caricamento in Sistema della stessa (e, comunque, fino alla data ultima di accettazione indicata con la presente RDO), l'Amministrazione si obbligherà a partire dal caricamento nel Sistema del Documento di Accettazione.

Inoltre, in relazione ai prezzi praticati ed ai finanziamenti ricevuti, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare i quantitativi o di annullare il procedimento in qualsiasi momento, fintanto che il Documento di Accettazione non sia stato sottoscritto e caricato nel Sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si procederà come detto nei casi di:

- mancata disponibilità dei fondi relativi alla specifica esigenza;
- sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse;
- attivazione di nuove convenzioni da parte della Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 (in tal caso si procederà con l'adesione alla Convenzione ove più conveniente).

Altresì, resta ferma l'insindacabile facoltà dell'Amministrazione di chiedere:

- un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 5% del valore di aggiudicazione;⁴
- una riduzione dei prezzi di aggiudicazione di quei prodotti risultanti superiori rispetto ai prezzi di riferimento eventualmente pubblicati ⁵ dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul proprio sito ⁶ ed entro i limiti di questi ultimi (nel caso in cui tale riduzione non venga accordata

⁴ Ai sensi del disposto dell'art. 8 (trasparenza e realizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), comma 8., let. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

⁵ Ai sensi del disposto dell'art. 9 (acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), comma 7., del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

⁶ Già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: URL <http://www.anticorruzione.it> .

dall'impresa miglior offerente, l'Amministrazione si riserva di procedere alternativamente come segue):

- ✓ aggiudicare l'appalto per la sola parte dei Prodotti i cui prezzi sono già inferiori rispetto ai prezzi di riferimento (nel caso in cui l'offerta ridotta resti più conveniente a parità di Prodotti rispetto alla seconda miglior offerta acquisita in gara);
- ✓ sottoporre la seconda miglior offerente alla medesima procedura avviata con l'impresa miglior offerente;
- ✓ non procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Nulla sarà corrisposto alle imprese a titolo di risarcimento o rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla gara in parola ovvero per la mancata aggiudicazione e/o stipula del Contratto salvo quelle espressamente previste dal D.P.R. 236/2012.

Inoltre, si precisa che:

- le dichiarazioni sostitutive accertate non veritiere e rese dai soggetti partecipanti alla gara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), determineranno la perdita di ogni diritto acquisito in gara (e la conseguente revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del Contratto) e l'incameramento della cauzione (provvisoria, definitiva) e l'adozione degli eventuali provvedimenti di legge previsti;
- il riferimento a tutti i provvedimenti di legge e regolamentari richiamati nelle presenti condizioni, devono intendersi effettuati ai rispettivi testi vigenti ossia come eventualmente integrati dai successivi provvedimenti legislativi

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D.lgs. 36/2023 il responsabile della fase di affidamento in parola è il Ten. Col. Walter MITOLA PETRUZZELLI - tel. 06/469141101 - mail: cra.contratti.infocom@smd.difesa.it.

Inoltre, per informazioni inerenti alla presente procedura, è possibile contattare altresì il Ten. Col. Walter MITOLA PETRUZZELLI - tel. 06/469141101 - mail: cra.contratti.infocom@smd.difesa.it.

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

Ten. Col. com. s. SM Walter MITOLA PETRUZZELLI

ANNESSO - Capitolato speciale d'appalto

ALLEGATI:

- **Allegato A** – Dichiarazione integrativa
- **Allegato B** – Patto di Integrità
- **Allegato C** – Offerta economica
- **Allegato D** – DGUE Request

Oggetto: Acquisizione di licenze Esri ArcGIS e Assistenza Sistemistica per 'Implementation of Alliance Federation Services (AFS) in Italy' - C.I.G. B7496765CD;

Il sottoscritto/a nato/a
il..... a.....nella qualità
didell'Impresa..... con sede
in
codice fiscale/partita IVA
al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 comma 3, 46, 47, 77-bis D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara

DICHIARA

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss., del D.lgs n. 36/2023.
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- che le parti di appalto che intende subappaltare, sono le seguenti:
- di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare l'integrale esecuzione del contratto, se non la parte dichiarata nel precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- di essere edotto ed accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012) riguardante gli obblighi di comportamento adottato dalla stazione appaltante, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del presente appalto;
- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente il concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione della medesima;

- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di ☐ essere *oppure* di ☐ non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ;
- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata nel capitolato speciale;
- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (*selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente*):

☐ di autorizzare amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023;

(*Oppure*)

☐ di non autorizzare l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle parti dell'offerta tecnica come espressamente specificate in apposita dichiarazione resa insieme all'offerta, in quanto

Data.....

Firma (*)

(*) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento in caso di consorzio o raggruppamento non ancora costituito;
- dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario nel caso di consorzio o raggruppamento già formalmente costituito;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

**MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

PATTO DI INTEGRITA'

Procedura negoziata, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'acquisizione di licenze Esri ArcGIS e Assistenza Sistemistica per 'Implementation of Alliance Federation Services (AFS) in Italy' - C.I.G. B7496765CD;

tra

la Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa –
Area Procurement - Ufficio Contratti

e

la Ditta (di seguito denominata Ditta),
sede legale in, vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
--

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)**

-